

ATTO N. 966/BIS

Relazione della II Commissione Consiliare Permanente

ATTIVITÀ ECONOMICHE, ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE, FORMAZIONE PROFESSIONALE

Relatore di maggioranza Consigliere Mauro Tippolotti

Relatore di minoranza Vicepresidente Enrico Germini Melasecche



SUL

DISEGNO DI LEGGE

“Istituzione dell’Albo delle imprese certificate SA 8000”

Approvato dalla II Commissione Consiliare Permanente il 23 Maggio 2002



Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 28 Maggio 2002



COMUNICAZIONE
DELLA II COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE

Si comunica che la II Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 23 Maggio 2002 ha esaminato l'atto N. 966 ed ha espresso parere favorevole a maggioranza.

Nel richiedere l'iscrizione dell'atto medesimo alla prossima seduta del Consiglio regionale, si comunica che le relazioni saranno svolte per la maggioranza dal Consigliere Mauro Tippolotti e per la minoranza dal Vice Presidente Enrico Germini Melasecche.



(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa popolare, concernente: "Istituzione dell'Albo delle imprese certificate SA 8000", depositato al Consiglio regionale il 19.10.2001 e trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente in data 28.11.2001 (ATTO N. 966);

VISTI il parere e la relazione della II Commissione Consiliare permanente illustrati per la maggioranza dal Consigliere Mauro Tippolotti e per la minoranza dal Vice Presidente Enrico Germini Melasecche (ATTO N. 966/BIS);


VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento interno;

con votazione separata articolo per articolo nonché
con votazione finale sull'intera legge che ha
registrato ___ voti favorevoli, ___ contrari e ___
astenuti espressi nei modi di legge dai ___
Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Istituzione dell'Albo delle imprese certificate SA 8000", composta di n. 5 articoli nel testo che segue:



Art. 1
(Finalità)

1. La Regione dell'Umbria riconosce il valore irrinunciabile dei diritti umani, economici, sociali e sindacali indicati nelle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia e ne promuove l'attuazione anche attraverso la diffusione di una cultura della responsabilità sociale nei consumatori e nelle imprese.


Art. 2
(Albo delle imprese con certificato di conformità allo standard SA 8000)

1. Al fine di favorire lo sviluppo tra i cittadini umbri di una maggiore sensibilità nei confronti delle problematiche relative alla responsabilità sociale degli operatori economici e di promuovere le attività delle imprese di produzione e di commercializzazione che rispettano i principi della responsabilità sociale, è istituito l'Albo delle imprese in possesso del certificato di conformità allo standard SA 8000.

2. L'Albo è tenuto presso la Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale con periodicità semestrale.

Art. 3
(Iscrizione all'albo)

1. All'albo di cui all'art. 2 sono iscritte, a domanda rivolta alla Giunta regionale, tutte le imprese interessate, di qualsiasi dimensione ed in qualsiasi settore operino,



in possesso del certificato di conformità allo standard SA 8000. L'iscrizione all'albo ha validità fino alla data di vigore del certificato di conformità.

2. Le imprese iscritte all'albo hanno l'obbligo di comunicare alla Giunta regionale la revoca del certificato di conformità allo standard SA 8000, entro 10 giorni dalla data in cui l'interessato ne ha avuto comunicazione.

Art. 4

(Benefici a favore delle imprese iscritte all'albo)



1. L'iscrizione nell'albo istituito con la presente legge costituisce titolo di priorità:

- a) per la concessione di incentivi finanziari, contributi e agevolazioni previsti dalla normativa regionale;
- b) per il rilascio delle autorizzazioni amministrative previste dalla normativa regionale, anche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, fermi restando i requisiti e le specifiche priorità ivi previste;
- c) per la selezione di soggetti da invitare alle gare di appalto per lavori pubblici o forniture di beni e servizi, fermi restando i requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia;
- d) nell'aggiudicazione dell'appalto a parità di condizioni dell'offerta.

Art. 5

(Sanzioni)

1. La mancata comunicazione di cui all'art. 3, comma 2, comporta la perdita dei benefici previsti all'art. 4, eventualmente accordati successivamente alla data di revoca del certificato di conformità allo standard SA



8000.

2. La perdita dei benefici di cui all'art. 4 è altresì disposta nei confronti delle imprese che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo sulla base di un certificato di conformità risultato contraffatto, fatte salve le eventuali sanzioni penali.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, l'impresa interessata non potrà essere iscritta all'albo istituito con l'art. 2 per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di ottenimento del regolare certificato di conformità.